



PIANO PROVINCIALE SERVIZI PER L'IMPIEGO POR FSE 2007-2013

ANNUALITÀ 2015

ASSE II - OCCUPABILITÀ

Obiettivo specifico D

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO TIROCINI FORMATIVI
EXTRACURRICULARI

Sommario

Art.1 – Definizioni.....	4
Art. 2 – Finalità.....	4
Art. 3 – Compiti del soggetto promotore.....	4
Art. 4 – Soggetti ospitanti	5
Art. 5 – Adempimenti dei soggetti ospitanti	6
Art. 6 – Tirocinanti.....	6
Art. 7. – Obblighi dei tirocinanti.....	7
Art. 8 – Durata.....	7
Art. 9 – Disponibilità finanziarie	7
Art. 10 – Indennità di partecipazione, rimborsi e durata tirocini.....	7
Art. 11 – Modalità di attivazione del tirocinio	8
Art. 12 – Limiti numerici.....	8
Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande	9
Art. 14 – Cause di esclusione.....	9
Art. 15 – Esame di ammissibilità.....	9
Art. 16 – Cause di decadenza	9
Art. 17 – Informazioni e responsabile del procedimento	9
Art. 18 – Informativa e tutela privacy	10
Art. 19 – Clausola di salvaguardia	10
Art. 20 – Rinvio.....	10

Il Settore Mercato del Lavoro e Poduttivita' - Pari opportunita' - Formazione Professionale della Provincia di Cosenza adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza e in attuazione:

- del Piano Provinciale Servizi per l'Impiego - Annualità 2015;
- dell'Avviso pubblico approvato con determina n°824 del 15/04/2015;
- della D.G.R. n 158 del 28 aprile 2014 "Linee guida in materia di tirocini - Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013";
- della D.G.R. n 268 del 29 luglio 2013 "Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate dall'Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria";
- del Regolamento (CE) n°1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione (aiuti rimborsabili, ingegneria finanziaria e disposizioni relative alla dichiarazione di spesa) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- del Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°2 del 2 febbraio 2009 "Spese ammissibili FSE 2007-2013";
- del D.P.R. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla G. U. n. 294 del 17 dicembre 2008;
- del Regolamento (CE) n°800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9.8.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.;
- del Piano di comunicazione POR Calabria FSE 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza il 9 aprile 2008 del POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007;
- del Regolamento (CE) n 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
- del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Vademecum dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (Regione Calabria);
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 del D. Lgs 196/03 -Codice in materia di protezione dei dati personali;

- della L. R 19 febbraio 2001 n°5 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469” e s.m.i. del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297;
- del D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente avviso si definisce:

1. **Tirocinio**: Il tirocinio extra-curriculare è una particolarità modalità di apprendimento, realizzata nell’ambito del contesto lavorativo, basata sulla relazione fra il tirocinante, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e definita da un progetto formativo;
2. **Tirocinanti**: i tirocinanti sono soggetti aventi una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale, sia perché ancora fuori dal mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da ammortizzatori sociali;
3. **Soggetto promotore**: il soggetto promotore è la Provincia di Cosenza – Settore Mercato Del Lavoro e Produttività'- Pari Opportunità'- Formazione Professionale che promuove e gestisce l'intervento anche attraverso i propri Centri per l'Impiego;
4. **Soggetti ospitanti**: sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, presso i quali viene realizzato il tirocinio.

Art. 2 – Finalità

Considerata la necessità di fornire strumenti che supportino i giovani e i disoccupati nella valutazione delle proprie propensioni, per esempio all’imprenditorialità piuttosto che al lavoro dipendente, nonché di facilitare i percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Provincia di Cosenza promuove lo sviluppo di tirocini extracurricolari, assicurando ai destinatari l'opportunità di partecipare a misure formative di politica attiva.

In base alle finalità e ai destinatari, i tirocini si distinguono in:

Tirocini formativi e di orientamento: Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.

Tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro: Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati.

L'avviso privilegia i soggetti esclusi dal Programma Garanzia Giovani, che versano in una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale sia perché ancora fuori dal mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da ammortizzatori sociali.

Art. 3 – Compiti del soggetto promotore

E' soggetto promotore la Provincia di Cosenza – Settore Mercato Del Lavoro e Produttività' - Pari Opportunità' - Formazione Professionale, che promuove e gestisce l'intervento anche attraverso i propri Centri per l'Impiego.

Il soggetto promotore ha il compito di:

- assegnare i tirocini rispettando l'ordine di arrivo delle richieste secondo i criteri di ammissibilità e le riserve previsti dall'avviso;
- procedere all'attivazione, tutoraggio e monitoraggio dei tirocini;
- erogare direttamente l'indennità prevista al tirocinante;
- garantire il rilascio dell'attestato che certifica le attività svolte;
- vigilare sul corretto andamento del tirocinio.

Art. 4 – Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, presso i quali viene realizzato il tirocinio.

Possono presentare domanda di partecipazione per l'attivazione dei tirocini extracurricolari:

- Enti pubblici ricadenti nel territorio della Provincia di Cosenza;
- Datori di lavoro privati che, alla data di pubblicazione dell'avviso:
 - hanno sede legale e/o unità operativa nel territorio della Provincia di Cosenza;
 - si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
 - applicano il CCNL del settore di riferimento;
 - sono in regola con l'iscrizione (per i soggetti tenuti) alla competente C.C.I.A.A. o albo o diverso registro;
 - sono in regola con le norme che disciplinano l'esercizio della libera professione (solo per i professionisti);
 - sono in regola con la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
 - sono in regola con gli adempimenti di cui alla legge n. 68/1999;
 - sono in regola con gli adempimenti ed i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge (DURC, ecc.), ovvero autodichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere assoggettato alla normativa suddetta;
 - non si trovano in una delle condizioni di difficoltà previste dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C244/2 dell'1.10.2004);
 - non svolgono una delle attività rientranti nei commi 2 e 3 art.1 del Regolamento 800/2008 escluse dal campo di applicazione del medesimo Regolamento;
 - non sono incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
 - non ricadono nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge n. 575/1965 art.10 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2) e non sono sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della suddetta legge;
 - non ricadono nelle cause di esclusione di cui alla Legge 18.10.2001 n° 383 art.1bis comma 14 e non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.

Non possono presentare domanda di partecipazione per l'attivazione di tirocini i datori di lavoro che :

- abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni precedentemente stipulate con la Regione Calabria e/o Provincia di Cosenza per progetti cofinanziati dal FSE.

Art. 5 – Adempimenti dei soggetti ospitanti

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- garantire la copertura assicurativa INAIL e Responsabilità civile verso terzi per ogni tirocinante;
- effettuare la comunicazione obbligatoria on line dell'attivazione, proroga e cessazione del tirocinio;
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del tirocinio;
- designare un tutor, con il compito di affiancare il tirocinante nel corso dell'attività, per un numero di ore pari a quelle previste nel progetto formativo del tirocinio;
- assicurare ai tirocinanti adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto. Analogamente a quanto previsto dall'atto di indirizzo della Regione Calabria per la promozione delle misure di politiche attive anticrisi, di cui alla D.G.R. n°245/2010, in sede di sottoscrizione del progetto formativo di tirocinio sarà dettagliato il percorso formativo di durata complessiva pari a 24 ore, articolato in:
 - 18 ore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 6 ore contrattualistica

che potrà essere erogato :

- o direttamente dai competenti servizi del soggetto ospitante se in possesso dei prescritti requisiti di legge;
- o tramite i soggetti costituenti il partenariato di cui all'*Avviso pubblico* approvato con determina n°824, del 15/04/2015, e al relativo successivo Protocollo di intesa del 12 Maggio 2015.

In entrambi i casi, ai fini della rendicontazione, devono essere osservate le previsioni regolamentari relative alla formazione (Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013 – Circolare Ministeriale n°2/2009).

- segnalare tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso del tirocinio;
- fornire il report finale del tirocinio;
- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento ed accettare il controllo degli uffici/servizi/settori/incaricati dalla Provincia di Cosenza - Settore Mercato del Lavoro e Produttività - Pari Opportunità - Formazione Professionale.

Art. 6 – Tirocinanti

I tirocinanti sono soggetti aventi una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale, sia perché ancora fuori dal mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da ammortizzatori sociali.

Il presente avviso, in particolare, si rivolge a tutti quei soggetti che non sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al programma Garanzia Giovani.

I tirocinanti, pertanto, devono:

- essere residenti nella Provincia di Cosenza;

- essere iscritti nei Centri per l'Impiego territorialmente competenti;
- essere disoccupati e/o inoccupati;
- non godere di nessun tipo di ammortizzatore sociale;
- non trovarsi nella condizione di NEET¹;
- non aver già svolto un tirocinio, né aver avuto precedenti rapporti di lavoro, presso il medesimo soggetto ospitante per lo stesso profilo professionale;
- non avere rapporto di parentela ed affinità entro il terzo grado con il titolare o il legale rappresentante del soggetto ospitante.

Art. 7. – Obblighi dei tirocinanti

I tirocinanti devono:

- svolgere le attività previste nel progetto formativo e concordate con i tutor del soggetto ospitante e promotore;
- realizzare almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati e informazioni in merito ai procedimenti amministrativi e i processi produttivi acquisiti;
- redigere, con il supporto dei tutor, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

Art. 8 – Durata

La durata massima del tirocinio, comprensiva delle ore di formazione specialistica, è di quattro mesi. In ogni caso tutte le attività dovranno concludersi entro il **30/11/2015**, salvo eventuali proroghe autorizzate e finanziate dalla Regione Calabria.

Art. 9 – Disponibilità finanziarie

Il presente intervento è finanziato con le risorse del POR Calabria FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità Obiettivo Specifico D - Piano Provinciale dei Servizi per l'Impiego – annualità 2015.

Art. 10 – Indennità di partecipazione, rimborsi e durata tirocini

Ad ogni tirocinante è erogata un'indennità mensile lorda² di partecipazione al tirocinio.

L'indennità mensile lorda è pari a € 620,00 ed è a carico della Provincia di Cosenza - Settore Mercato Lavoro e Produttività - Pari Opportunità - Formazione Professionale.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

L'indennità è erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.

¹ Appartengono alla condizione di NEET i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non risultano né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione. Il riferimento è a qualsiasi tipo di educazione scolastica o universitaria e a qualsiasi genere di processo formativo: corsi professionali regionali o di altro tipo (tirocini, stage ecc.), attività educative quali seminari, conferenze, lezioni private, corsi di lingua, informatica ecc., con la sola esclusione delle attività formative "informali" quali l'autoapprendimento. Dalla condizione di NEET sono dunque esclusi non solo i giovani impegnati in processi formativi regolari (detti anche formali), ma anche quelli che svolgono attività formative cosiddette non formali.

² L'indennità lorda di partecipazione si intende comprensiva di ogni ritenuta e/o imposta di legge, a carico sia del tirocinante che del soggetto promotore.

La Provincia di Cosenza - Settore Mercato Lavoro e Produttività - Pari Opportunità - Formazione Professionale, inoltre:

- Partecipa alle spese sostenute dal soggetto ospitante per la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi fino alla concorrenza di € 100,00 per ogni tirocinante;
- Riconosce, rispettivamente, al tutor designato dal soggetto ospitante e al tutor designato dal soggetto promotore un rimborso di € 200,00 per l'intera durata di ogni tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
- Partecipa alle spese sostenute dal soggetto ospitante per l'erogazione della formazione specifica, secondo le modalità previste dall'art. 5, in materia di sicurezza sul lavoro e contrattualistica. In particolare, concorre alla spesa entro il limite massimo di € 334,00 per ogni tirocinante.

Art. 11 – Modalità di attivazione del tirocinio

Il tirocinio è attivato mediante una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante redatta secondo lo schema allegato alla deliberazione G.R. n°158, del 29/04/2004.

Alla convenzione è allegato il progetto formativo redatto secondo lo schema allegato alla stessa deliberazione. La convenzione è stipulata e gestita dal Centro per l'Impiego territorialmente competente.

I soggetti ospitanti - datori di lavoro privato- possono individuare i tirocinanti:

1. direttamente, all'atto della presentazione della domanda;
2. tramite il servizio di preselezione dei Centri per l'Impiego della Provincia di Cosenza, territorialmente competenti.

I soggetti ospitanti – enti pubblici – possono individuare i tirocinanti:

tramite i Centri per l'Impiego della Provincia di Cosenza che, previa pubblicazione di apposito avviso, provvedono ad effettuare la selezione sulla base del profilo professionale e dei criteri indicati dagli Enti ospitanti.

Art. 12 – Limiti numerici

Il soggetto ospitante può inserire nel proprio organico un numero di tirocinanti che rispetti, come sancito dalla DGR n. 158 del 29/04/2014, le seguenti proporzioni:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: 1 tirocinante;
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti contemporaneamente;
- oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Il numero complessivo dei tirocini da attivare è ripartito in funzione della natura pubblica o privata del soggetto ospitante. In particolare sono previsti, compatibilmente con le domande di partecipazione:

- n°135 tirocini presso datori di lavoro pubblici;
- n°230 tirocini presso datori di lavoro privati.

Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Il presente avviso opera secondo la c.d. “procedura a sportello”, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e per il numero di tirocini stabilito.

I soggetti interessati ad attivare i tirocini devono accedere al portale lavoro dell’Ente www.lavoro.provincia.cs.it e scaricare la domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere compilata, sottoscritta, scannerizzata e trasmessa, in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mercatolavoro@pec.provincia.cs.it unitamente al documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto ospitante.

Le domande dovranno essere inoltrate, pena nullità delle stesse, esclusivamente a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 14 Luglio 2015.

Art. 14 – Cause di esclusione

Sono escluse le domande pervenute:

- prive di sottoscrizione o sottoscritte da soggetti non legittimati;
- utilizzando un modello difforme da quello predisposto e allegato al presente avviso;
- prive della copia del documento di identità e in corso di validità;
- da soggetti privi dei requisiti richiesti dall’avviso;
- pervenute in modalità diversa da quella prevista dal presente avviso;
- indicanti tirocinanti non in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Art. 15 – Esame di ammissibilità

Le candidature saranno valutate secondo **l’ordine cronologico – data e orario d’arrivo** - alla casella di posta elettronica certificata del Settore Mercato Lavoro e Produttività' - Pari Opportunità'- Formazione Professionale.

Il Settore verifica l’inesistenza delle cause di esclusione, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente avviso e attribuisce il numero dei tirocinanti ai soggetti ospitanti richiedenti fino alla concorrenza delle risorse disponibili stanziare per l’attivazione di 365 tirocini.

Art. 16 – Cause di decadenza

Può essere disposta la revoca del beneficio concesso nel caso in cui il tirocinante o il soggetto ospitante, durante il tirocinio, perdano uno o più requisiti tra quelli indicati nel presente Avviso.

Art. 17 – Informazioni e responsabile del procedimento

Il presente avviso, completo degli allegati, è reperibile:

- sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:<http://www.lavoro.provincia.cs.it>
- presso la sede del Settore Mercato del Lavoro e Produttività' - Pari Opportunità' - Formazione Professionale – Palazzo degli Uffici – Viale Crati, c/da Vaglio di Lise - 87100 Cosenza
- presso i Centri per l’Impiego di Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Paola, Rossano e presso il Centro per l’Impiego Universitario

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Mercato del Lavoro e Produttività - Pari Opportunità - Formazione Professionale.

Art. 18 – Informativa e tutela privacy

I dati personali raccolti in relazione al presente avviso saranno trattati, per l'espletamento delle attività procedurali, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alle sedi della Provincia di Cosenza - Settore Lavoro, Formazione Professionale e politiche Sociali.

Art. 19 – Clausola di salvaguardia

La Provincia di Cosenza - Settore Mercato Lavoro e Produttività - Pari Opportunità - Formazione Professionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente avviso pubblico, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o a seguito di trasformazioni organizzative dell'Ente, senza che per questo i soggetti proponenti, possano vantare dei diritti dei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applica la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

Cosenza, 09/07/2015

Il Dirigente
(Dr. Giuseppe Nardi)